

# Vantaggi a persone fisiche ed enti non commerciali

## La detrazione del 30% sostituisce le varie agevolazioni

Andrea Fatarella

Con il Codice del terzo settore (articolo 83), è stata operata una razionalizzazione e semplificazione del regime delle deduzioni e detrazioni riconosciute a fronte di erogazioni liberali, con la contestuale abrogazione delle disposizioni del Tuir che si sovrapponevano alla nuova normativa, conservando comunque nel Tuir una serie di specifiche disposizioni agevolative.

La normativa fiscale contenuta nel Tuir consente alle persone fisiche e agli enti non commerciali che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di avere diritto ad agevolazioni fiscali, di cui beneficiare sotto forma di detrazioni d'imposta oppure come deduzioni dal reddito imponibile.

Come noto, vi è differenza tra deduzioni, che sono oneri che possono essere portati in diminuzione dal reddito complessivo, operando un risparmio pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente - e le detrazioni, che rilevano direttamente sull'imposta lorda, riducendo l'im-

posta dovuta dal contribuente.

Condizione necessaria per fruire delle agevolazioni in argomento è che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.

Gli articoli 146 e 147 del Tuir prevedono che gli enti non commerciali possono fruire di alcune deduzioni (articolo 10, lettera g) e detrazioni (articolo 15, lettera h, i, i-octies)) previste anche per le persone fisiche.

La deducibilità o la detrazione spetta sempre, a condizione che tali oneri non siano già stati considerati nella determinazione del reddito di impresa che concorre a formare il reddito complessivo.

Con particolare riferimento alla possibilità di dedurre le spese inerenti le liberalità effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, l'articolo 10 del Tuir prevede diverse disposizioni in materia, che incentivano i vari comportamenti donativi in misura diversa.

Nello specifico:

- i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle Ong ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo (comma 1, lettera g);
- le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di due milioni di lire (1.032,91 euro), per il sostentamento del clero cattolico e a favore di istituzioni religiose (comma 1, lettera i) e l));
- le erogazioni liberali in denaro

### LE UNIVERSITÀ TRA I BENEFICIARI



#### Ai sensi dell'articolo 10 Tuir

☒ Comma 1, lettera g): contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle Ong ai sensi dell'articolo 28 della legge 49/87, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo;

☒ comma 1, lettera i) e l): erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, per il sostentamento del clero cattolico e a favore di istituzioni religiose;

☒ comma 1, lettera l-quater): erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di Università, enti di ricerca pubblici, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

#### Detrazione del 19% dall'Irpef (ai sensi dell'articolo 15 Tuir)

☒ Comma 1, lettera h) e h-bis): erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate per attività

culturali e artistiche;

☒ comma 1, lettera i): erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, disposte a favore di enti che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

☒ comma 1, lettera i-ter): erogazioni liberali in denaro, per un importo annuale complessivo non superiore a 1.500 euro, disposte in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

☒ comma 1, lettera i-octies), erogazioni liberali in denaro disposte a favore degli istituti scolastici.

#### Detrazione del 26% dall'Irpef

☒ Comma 1.1.: detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 30 mila euro annui, effettuate a favore di Onlus, di iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da enti individuati con Dpcm.

effettuate a favore di Università, enti di ricerca pubblici, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali (comma 1, lettera l-quater)).

Invece, con riferimento al beneficio da fruire sotto forma di detrazione dall'imposta, l'articolo 15 Tuir prevede una detrazione dall'Irpef pari al 19% per:

- erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate per attività culturali e artistiche (comma 1, lettera h) e h-bis));
- erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, disposte a favore di enti che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (comma 1, lettera i));
- erogazioni liberali in denaro, per un importo annuale complessivo non superiore a 1.500 euro, disposte in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (co. 1, lett. i-ter));
- erogazioni liberali in denaro disposte a favore degli istituti scolastici (comma 1, lettera i-octies)).

Una detrazione più consistente, pari al 26% dall'Irpef, spetta a coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 30 mila euro annui, effettuate a favore di Onlus, di iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da enti individuati con Dpcm (comma 1.1.).